



CITTÀ DI MONCALIERI

**SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI
TUTELA AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE

**DS7 n. 856
30/05/2016
Fascicolo 2016 04.05.02/000026**

OGGETTO: ESCLUSIONE, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., DELLA VARIANTE URBANISTICA "SITI DA BONIFICARE E AREE CON ACCERTATO SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIE DI RISCHIO (CSR) E/O GRAVATE DA ONERE REALE - ART. 251 E 253 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I." DALLO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).

Premesso che:

- Con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”* la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, aveva specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere ad una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi quali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC.
- L'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”* è l'Amministrazione comunale e nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;
- Con deliberazione di Giunta Comunale numero 344 del 29 ottobre 2015 è stata adottato il provvedimento di riorganizzazione dell'Ente che prevede la divisione del settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali in “Gestione Infrastrutture” e “Servizi Ambientali e Reti”, e che a seguito di tale atto è possibile ridefinire il soggetto dell'Autorità

Competente che ha la responsabilità di adottare l'atto conclusivo del procedimento nel Dirigente del "Settore Servizi Ambientali e Reti";

- L'Organo Tecnico regionale per la VAS, nel primo periodo di entrata in vigore dell'obbligatorietà della procedura di VAS, aveva assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata ai sensi dell'art. 3 *bis* della l.r. 05 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) per l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;
- Successivamente con nota prot. 34381 del 16.6.2015 la Regione, ritenendo compiuto il percorso di affiancamento delle strutture comunali, invitava l'Ente ad avvalersi del proprio Organo Tecnico, con funzioni e competenze ambientali, già istituito ai sensi della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), al fine dell'espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- Nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Organo Tecnico per la VIA è stato costituito con Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che ha individuato i Dirigenti dei vari Settori interni dell'Ente quali membri dell'Organo Tecnico Comunale;

Considerato che, con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, la Regione Piemonte ha provveduto a rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931;

Rilevato che l'aggiornamento è avvenuto con approvazione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul *BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016*, formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016 pervenuta con nota prot 17357 del 22.3.2016.

Dato atto che il provvedimento in questione oltre a disciplinare le procedure di approvazione e valutazione dei piani di natura urbanistica ha confermato le funzioni ed i compiti dell'Autorità competente per la VAS:

ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando

possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).

Evidenziato che la suddetta statuizione, essendo di natura confermativa dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), trova comunque riscontro nei sopracitati atti organizzativi dell'Ente.

Preso atto che a seguito della trasmissione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, da parte dell'Ente si è tuttavia reso necessario chiedere indicazioni con nota prot. 21874 del 13.4.2016, alla Regione Piemonte di come operare nel caso dei procedimenti di verifica di VAS, come il caso rappresentato nel presente provvedimento, per strumenti di natura urbanistica già attivati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della DGR citata non essendo contemplata tale casistica nel provvedimento.

Nello specifico, poiché risulta modificato con la soprarichiamata DGR - vedi schede J1 e J2 - l'iter di approvazione delle Varianti parziali al PRGC, attraverso la previsione di una procedura integrata che prevede l'attivazione della Fase di Verifica di VAS solo dopo l'adozione della Variante, è stato richiesto, con la sopracitata nota prot. 21874 del 13.4.2016 indirizzata alla Regione Piemonte, di confermare l'orientamento dell'Amministrazione Comunale, a garanzia del completamento della procedura di Verifica di VAS, ovvero di provvedere con l'adozione del provvedimento conclusivo nei termini previsti dall'art. 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i. per la sua pubblicazione sul sito e trasmissione ai soggetti interessati, quando dall'esito dell'istruttoria e dei pareri ricevuti dai soggetti con competenze in materia ambientale non emergesse l'esigenza di assoggettamento alla VAS.

Considerato che, in merito al quesito Posto sulle modalità procedurali, dalla Regione Piemonte non sono state formulate osservazioni nei termini temporali fissati dalla L. 241/90 e s.m.i. e che, in particolare, in difetto di parere espresso da parte dei soggetti interpellati entro 30 giorni dalla richiesta trova applicazione l'art. 17 -bis "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici*" della L.241/90 e s.m.i. modificata con la L. 124/2015.

Fatte, pertanto, salve ulteriori diverse future disposizioni od indicazioni regionali, risulta che il procedimento in questione possa essere concluso in quanto condotto coerentemente alla norma nazionale per la disciplina delle procedure di VAS;

Ciò premesso, si riporta quanto di seguito rispetto all'iter amministrativo di verifica di VAS per il procedimento in esame, rappresentato da una Variante ex art. 17 comma della LR 56/77 e s.m.i., ovvero, che:

- è stata preliminarmente condotta l'individuazione da parte dell'Autorità Procedente e dell'Autorità competente per la VAS dei soggetti con competenze ambientali da consultare ex art. 12 Dlgs 152/2006 e a cui richiedere parere e/o contributo, ai sensi della L. 241/90 e Dlgs 152/06 in sede di riunione formalizzata con nota ID 2009057 del 9.2.2016.

- con la medesima nota è stata individuata la documentazione su cui condurre l'istruttoria per la VAS ovvero quella trasmessa con nota ID 2903473 del 21.1.2016 e costituita da:
 - *Documento di Verifica di Esclusione dalla V.A.S. connessa all'approvazione della variante urbanistica.*
 - *Fascicolo Unico*
 - *Elaborato C4 ad oggetto: "Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano" limitatamente alle parti innovative*
 - *Elaborato D1 ad oggetto: "Norme Tecniche di Attuazione – Volume I" limitatamente agli articoli 13 e 13 bis*
- per quanto sopra la documentazione in pubblicazione sul sito istituzionale per la consultazione al pubblico è stata costituita unicamente dal "Documento di Verifica di Esclusione dalla V.A.S. connessa all'approvazione della variante urbanistica".
- la restante documentazione sopra citata (estratto del progetto preliminare di variante urbanistica), trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, non è stata pubblicata sul sito istituzionale ed è esclusa dall'accesso agli atti ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. c) della L. 241/1990 e s.m.i., in quanto ricadente nelle attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione, ed è stata trasmessa direttamente ai soggetti con competenza ambientale sopra individuati per consentire l'istruttoria dei pareri di competenza.
- il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, ha trasmesso il documento tecnico preliminar della Variante Urbanistica "Siti da bonificare e aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) e/o gravate da onere reale – art. 251 e 253 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.", procedimento soggetto alla Procedura di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), pervenuto il 25.01.2016, all'Autorità Competente con nota ID 2903473 del 21.1.2016,.

Rilevato che:

- il Comune di Moncalieri, infatti, è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, successivamente modificato con 68 varianti urbanistiche.
- tra gli obiettivi assunti nella Relazione Previsionale Programmatica dall'Amministrazione Comunale nel triennio 2010-2012, confermati in quelli successivi, vi è quello di procedere alla redazione di una variante urbanistica finalizzata all'individuazione delle aree gravate da oneri reali ex D.Lgs n. 22/97 e s.m.i., disposizione ripresa ed ampliata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Il Testo Unico delle Norme in materia Ambientale, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede al Titolo V "Bonifica di siti contaminati" specifici adempimenti in capo alle Amministrazioni Comunali volti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali.

Dato atto che:

- in funzione di quanto disposto dall'art. 17 del D.M. 25.10.1999 n. 471 e dagli artt. 251 e 253 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si rende necessario aggiornare lo strumento urbanistico generale.
- l'Amministrazione Comunale, con le varianti urbanistiche nn. 10 e 20 approvate rispettivamente con D.C.C. nn. 45/2003 e 23/2005 ha già individuato alcune aree in

ottemperanza alle disposizioni di Legge sopra citate. L'adeguamento del P.R.G.C. avviene con cadenza periodica e non ogni qualvolta sia emanato un provvedimento relativo ad una singola area, al fine di garantire un impiego efficiente delle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e limitare il numero di procedimenti di varianti urbanistiche.

Rilevato che la necessità di provvedere all'adeguamento del P.R.G.C. deriva dalle seguenti specifiche disposizioni:

- un sito inserito nell'Anagrafe dei siti da bonificare, deve essere individuato in cartografia e deve essere riportato nelle norme del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.M. 25.10.1999 n. 471;
- un sito per il quale sia accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, deve essere individuato in cartografia e deve essere riportato nelle norme del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 251 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- un sito contaminato per il quale, a seguito d'inadempienza dei soggetti interessati, sia intervenuta d'ufficio l'Autorità competente, deve essere individuato in cartografia e deve essere riportato nelle norme del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 253 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Rilevato che:

- le specifiche limitazioni d'uso dei siti di cui si tratta e/o gli adempimenti gravanti sui medesimi, sono definite esaustivamente nell'ambito delle procedure in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- i provvedimenti conclusivi delle procedure in materia ambientale sono caratterizzati da limitazioni e prescrizioni eterogenee per ogni singolo sito in esame, determinate in base agli inquinanti presenti ed alle matrici ambientali interessate. I provvedimenti sono suscettibili di adeguamento nelle successive fasi di bonifica o successivamente, anche in relazione a mutate esigenze d'intervento dei soggetti proprietari delle aree.

Dato atto che:

- il procedimento di Verifica di VAS è iniziato con l'invio di specifica comunicazione, tramite nota prot. n. 8836 del 12.2.2016 da parte del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati, ed ai componenti l'OTC ai quali, indicando le modalità di consultazione della documentazione in esame, garantita tramite pubblicazione sul sito web, è stato richiesto il parere/contributo di competenza.
- l'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato inoltre pubblicato per la consultazione da parte del pubblico ed è attualmente visionabile sul sito istituzionale dell'ente a far data dal 12.02.2016 a tutt'oggi., ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Evidenziato che:

- Con nota prot. 13473 del 3.3.2016 è stata disposta la convocazione di Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 per il giorno 22.03.2016 per l'esame del Documento Tecnico Preliminare, ad oggetto "Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) – Variante Urbanistica: **Siti da bonificare e aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) e/o gravate da onere reale – art. 251 e 253 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**" il cui Verbale è stato trasmesso con nota prot. 22082 del 14.4.2016.
- Sono pervenuti da parte dell'ARPA (prot. 12480 del 29.2.2016), e della Soprintendenza (prot. 16746 del 18.03.2016) acquisiti agli atti dell'Autorità Competente;

Dato atto che come emerge dal Verbale della Conferenza del 22.03.2016, i cui esiti sono riportati di seguito, l'istruttoria condotta nell'ambito della Conferenza dei Servizi ha portato alla conclusione, vista la documentazione e l'assenza di impatti non significativi, che risultano presenti le condizioni di esclusione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica:

L'ASL richiede un controllo per verificare eventuali discrepanze tra i siti registrati dall'anagrafe Regionale e i siti individuati e riportati negli elaborati della variante oggetto di valutazione non rilevando tuttavia necessità di sottoporre la variante alla fase di valutazione ambientale strategica.

*Le aree di vincolo di utilizzo e ricerca delle acque sotterranee per i siti 1215 e 1281 (area Carpice) devono essere registrate con l'effettiva estensione di tale divieto, a tutela delle matrici ambientali interessate (acque sotterranee) e dei potenziali fruitori della risorsa in questione.**

Si raccomanda che siano adeguatamente aggiornate periodicamente le informazioni e le condizioni derivanti dai medesimi procedimenti di bonifica, attualmente registrati nella proposta di Variante, in caso di modifiche dei vincoli e delle limitazioni d'uso previste nonché in caso di nuovi interventi di bonifica.

Viste le posizioni e i pareri espressi la Conferenza si esprime, per il non assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS, a condizione che venga garantita l'applicazione delle prescrizioni indicate dagli Enti/amministrazioni, nell'ambito dei pareri trasmessi e dei contributi operati nell'ambito della conferenza tenutasi in data odierna.

**A chiarimento della prescrizione il Servizio Tutela Ambiente del Comune di Moncalieri fornisce copia delle planimetrie, allegate al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale, per il divieto di utilizzo e ricerca delle acque sotterranee allegate ai provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica:*

AREA DI CARPICE DIVIETO POZZI E UTILIZZO ACQUE

- Allegato 2 - DD 937_07

- Allegato DD 1872_06 divieto uso pozzi

Dato atto che, con il proprio parere prot. 12480 del 29.2.2016 l'ARPA rileva che "...poiché la Variante deriva dalla necessità di aggiornare il Piano Regolatore Generale Comunale alle indicazioni degli articoli 251 e 253 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., individuando in cartografia le aree interessate da procedure di bonifica ed inserendo nelle Norme di Attuazione le limitazioni d'uso e le prescrizioni derivanti da provvedimenti amministrativi specifici, non sono ipotizzabili impatti ambientali significativi e pertanto si ritiene che possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS."

Rilevato che sulla base delle seguenti considerazioni riportate nel parere della Soprintendenza prot. 16746 del 18.03. 2016:

"Considerato che le aree da sottoporre a variante urbanistica sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnica (Variante al PRGC - Fascicolo unico - Relazione illustrativa, Sintesi delle modifiche, Estratti della cartografia di PRGC vigente e modificata) e gli elaborati in allegato (Elaborato c4 ad oggetto: "Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano" limitatamente alle parti innovate; Elaborato dl ad oggetto: "norme tecniche di attuazione - volume I" limitatamente agli articoli 13 e 13bis);

Considerate le valutazioni effettuate sulla tipologia della Variante e in particolare che "la presente variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per

l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale, limitandosi ad introdurre norme di raccordo tra gli esiti delle procedure in materia ambientale e le previsioni dello strumento urbanistico generale.

Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei "vincoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici" (Variante al PRGC - Fascicolo unico - Relazione illustrativa: 2. tipologia della variante: verifiche di congruità rispetto all'art.17 c.5. della l.u.r. - verifiche di dettaglio);

Visto il "Documento di verifica di esclusione dalla V.A.S. connessa all'approvazione della variante urbanistica" e, in particolare, l'analisi dell'impatto urbanistico della variante che "non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 del LUR (norme per insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici), nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti";

la Soprintendenza medesima ritiene che *“la proposta di variante urbanistica, così come presentata, non produca significativi effetti sul contesto paesaggistico in esame e non sia, dunque, da sottoporre alla successiva procedura di valutazione.”*, formulando le seguenti prescrizioni:

Si raccomanda fin da ora, negli approfondimenti progettuali da presentare all'interno dei successivi iter autorizzativi e per l'espressione del parere di competenza previsto dal D.Lgs. 42/2004, di voler porre particolare cura nel progetto della trasformazione degli immobili, attraverso accorgimenti e uso di materiali compatibili con il contesto e prevedendo la salvaguardia delle fasce alberate esistenti e/o la mitigazione degli impatti visivi dell'edificato lungo le sponde fluviali.

Rilevato, inoltre, che è poi pervenuto il contributo dell'Ente Parco con comunicazione prot 17990 del 23.3.2016, acquisita agli atti del procedimento con il quale, l'Ente medesimo evidenzia che:

- *“ a titolo meramente consultivo si prende atto della localizzazione dei siti oggetto del procedimento senza rilevare alcuna osservazione”.*
- *“... le aree da bonificare oggetto di variante si collocano in gran parte in zone esterne al sistema delle aree protette e per modeste porzioni in Area Contigua F3” ai sensi della L.R. 19/09. Si evidenzia che, per le parti in area contigua ai sensi della sopra richiamata L.R. 19/2009, queste si configurano come ambiti esterni alle aree protette e come tali non fanno parte del sistema regionale delle aree protette: per tale motivo non è più previsto il parere dell'Ente, anche se i Piani d'Area continuano ad esplicitare tutti i loro effetti fino a nuova determinazione dell'autorità competente.”*

A seguito della Conferenza di servizi citata il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio della Città di Moncalieri ha comunicato, con nota ID 2039386 del 16.5.2016, di avere recepito le indicazioni sopra riportate ed ha provveduto a trasmettere l'elaborato aggiornato alle sopracitate osservazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, all'Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, che prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del

PRGC che non ricadono nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Vista la successiva DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016, di cui l'Allegato 1 alla deliberazione sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, aggiornandoli ai nuovi indirizzi relativi alla VAS specifici per la pianificazione urbanistica e territoriale.

Rilevato come in tale Delibera sia specificato come sia la probabilità di produrre effetti significativi sull'ambiente l'elemento determinante ai fini della sottoposizione o meno alla fase di valutazione della variante dello strumento urbanistico;

Rilevato che in sede di istruttoria per la VAS che la Variante Urbanistica **“Siti da bonificare e aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) e/o gravate da onere reale – art. 251 e 253 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”** non farebbe prevedere alcuna notevole ripercussione negativa dell'ambiente ed il sito non ricade in aree naturali protette;

Dato atto, infatti, che, nel caso in esame, non risultano effetti significativi sull'ambiente, come emerge dai soprarichiamati esiti dell'istruttoria condotta in sede di Conferenza dei Servizi del 22.3.2016, riportati nel Verbale della medesima Conferenza nonché dai pareri e dai contributi acquisiti da parte dei soggetti con competenza ambientale interpellati nel corso del procedimento;

Atteso, inoltre, che il progetto di Variante rientra nella casistica delle Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI e che, in particolare, la Variante deriva dalla necessità di aggiornare il Piano Regolatore Comunale alle indicazioni degli articoli 251 e 253 del Dlgs 152/06 e s.m.i. individuando in cartografia le aree interessate da procedure di bonifica ed inserendo nelle Norme di Attuazione e limitazioni d'uso e le prescrizioni derivanti da provvedimenti amministrativi specifici;

Considerati, quindi, i contenuti della Variante Urbanistica **“Siti da bonificare e aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) e/o gravate da onere reale – art. 251 e 253 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”** così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata, come atto di adeguamento al vigente disposto normativo in materia di bonifiche;

Richiamati i pareri resi progetto sul procedimento dagli Enti e soggetti con competenze in materia ambientale preposti che, considerate le analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti della Variante Urbanistica, sono orientati per il non assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS;

Dato atto che dal Verbale della Conferenza del 22.03.2016, viste le posizioni e i pareri espressi, la Conferenza dei Servizi si è espressa per l'esclusione dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS.

Atteso che per il procedimento di VAS non risultano formulate ulteriori osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici/Servizi interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Evidenziato che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione da parte del pubblico è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni interessate al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la Variante Urbanistica **“Siti da bonificare e aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) e/o gravate da onere reale – art. 251 e 253 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”** sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

La DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la Variante Urbanistica **“Siti da bonificare e aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) e/o gravate da onere reale – art. 251 e 253 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”** dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- siano adeguatamente aggiornate periodicamente le informazioni e le condizioni derivanti dai medesimi procedimenti di bonifica, attualmente registrati nella proposta di Variante, in

caso di modifiche dei vincoli e delle limitazioni d'uso previste nonché in caso di nuovi interventi di bonifica.

- venga garantita l'applicazione delle prescrizioni indicate dagli Enti/amministrazioni, nell'ambito dei pareri trasmessi e dei contributi operati nell'ambito della conferenza tenutasi in data odierna

- siano rispettate le raccomandazioni relative alla tutela dei beni paesaggistici, ovvero che: *fin da ora, negli approfondimenti progettuali da presentare all'interno dei successivi iter autorizzativi e per l'espressione del parere di competenza previsto dal D.Lgs. 42/2004, di voler porre particolare cura nel progetto della trasformazione degli immobili, attraverso accorgimenti e uso di materiali compatibili con il contesto e prevedendo la salvaguardia delle fasce alberate esistenti e/o la mitigazione degli impatti visivi dell'edificato lungo le sponde fluviali.*

- siano rispettate le raccomandazioni per gli aspetti relativi alle aree naturali, ovvero che:

Le aree da bonificare oggetto di variante si collocano in gran parte in zone esterne al sistema delle aree protette e per modeste porzioni in Area Contigua F3" ai sensi della L.R. 19/09.

Si evidenzia che, per le parti in area contigua ai sensi della sopra richiamata L.R. 19/2009, queste si configurano come ambiti esterni alle aree protette e come tali non fanno parte del sistema regionale delle aree protette: per tale motivo non è più previsto il parere dell'Ente, anche se i Piani d'Area continuano ad esplicitare tutti i loro effetti fino a nuova determinazione dell'autorità competente.

2. Di dare atto che, per quanto riguarda le altre funzioni ed i compiti assegnati dalla disciplina urbanistica di settore, si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed alle indicazioni procedurali così come contenute dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 all'Allegato II, ora sostituito dall'Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);*
3. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
4. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
7. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

8. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore
Servizi Ambientali e Reti
Arch. Teresa Pochettino

AMB/EM